

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

543° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	18
7 ^a - Istruzione	»	20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	26
11 ^a - Lavoro	»	27
12 ^a - Igiene e sanità	»	29

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	30
-------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	34
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	37
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	38
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	50
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	51
Giunta affari comunità europee - Comitato pareri	»	52

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	54
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

275^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari, i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e per l'igiene e la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente ELIA dà comunicazione della assegnazione alla Commissione, da parte del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, prima parte del Regolamento, dello schema di intesa tra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sulle modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato.

Il Consiglio dei ministri ha preso atto di tale schema, autorizzando il Ministro dell'interno a siglare l'intesa previa comunicazione al Parlamento al fine di consentire alle Camere di esercitare i propri poteri di indirizzo.

Tale atto è a disposizione dei membri della Commissione e su di esso potrà eventualmente svolgersi un dibattito a norma dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Parere alla 12a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI, il quale rileva come la legge di riforma delle autonomie locali abbia imposto procedure particolarmente accelerate per il rinnovo degli organi delle unità sanitarie locali. Poichè, peraltro, è in corso di approvazione il

disegno di legge di riordino del sistema sanitario nazionale, si è resa necessaria l'emanazione di un provvedimento d'urgenza volto ad evitare che gli organi di gestione delle USL, da rinnovare ai sensi della legge sulle autonomie locali, vengano poi entro breve tempo a decadere, in applicazione della nuova normativa.

Sussistono quindi ad avviso del relatore, i requisiti di necessità e di urgenza anche se, nel merito, potevano essere compiute scelte diverse. Il senatore Santini coglie l'occasione per sollecitare, allorché il disegno di legge di riordino del sistema sanitario nazionale verrà all'esame della Commissione, in sede consultiva, una particolare attenzione su alcuni aspetti della riforma, che, a suo avviso, destano perplessità.

Si apre il dibattito.

Il senatore VETERE, prendendo spunto dalle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Santini, rileva come l'*iter* della riforma del sistema sanitario sia particolarmente complesso e non possa essere prevista una conclusione in tempi rapidi, come presuppone il decreto-legge. Il provvedimento quindi, incidendo sulle procedure previste dalla legge sulle autonomie locali, introduce una grave deroga ai principi in essa contenuti. Per affrontare questo problema altre potevano essere le soluzioni da adottare, quali ad esempio il commissariamento degli organi esistenti. Il Gruppo comunista quindi non ritiene sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore PONTONE - anche a suo avviso il decreto-legge è carente dei requisiti di costituzionalità - ha la parola il senatore MURMURA, il quale fa notare che da tutte le parti politiche è stata riconosciuta l'urgenza di adottare una misura transitoria per disciplinare la situazione degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali, in attesa di un loro riordino. Il provvedimento adottato può suscitare qualche perplessità dal punto di vista del merito, ma non può dubitarsi della sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

La senatrice TEDESCO TATÒ rileva che il regime introdotto dal provvedimento è quello di una sostanziale *prorogatio* degli organi esistenti ed appare in contrasto con la tendenza a ridurre l'ingerenza dei partiti nella gestione della sanità pubblica. Del resto tali considerazioni non attengono al merito del provvedimento bensì si riflettono inevitabilmente sulla sua costituzionalità, in quanto i requisiti di necessità e urgenza non possono essere rinvenuti facendo riferimento ad un disegno di legge *in itinere* la cui approvazione non è prevedibile, tra l'altro, in tempi rapidi.

Il senatore SANTINI, replicando agli intervenuti, pur riconoscendo la validità di talune osservazioni svolte, le quali attengono tuttavia, a suo avviso, al merito del provvedimento, conferma il suo giudizio circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità ed invita la Commissione a pronunciarsi in tal senso.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI ricorda che i tempi parlamentari del disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale si sono eccessivamente dilatati, mentre nel frattempo è intervenuta la riforma delle autonomie locali che ha fissato una specifica procedura per il rinnovo degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali, da effettuarsi in termini ristretti. Il provvedimento quindi, tiene conto della situazione venutasi a creare e rappresenta una soluzione transitoria; alla scadenza della data del 31 ottobre 1990 si renderà necessaria, ove non fosse stata ancora approvata la legge di riordino, una riconsiderazione del problema.

Il senatore GALEOTTI conferma il voto contrario della propria parte politica e preannuncia la richiesta di sottoposizione al voto dell'Assemblea del parere favorevole eventualmente espresso dalla Commissione, a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione quindi procede alla votazione.

La proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 199 non è accolta, essendo stato espresso un numero uguale di voti favorevoli e contrari.

SULLA PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Il ministro GASPARI rileva che all'ordine del giorno della riunione di stamani del Consiglio dei ministri figurava l'annunciato provvedimento legislativo concernente le cosiddette «pensioni d'annata». Il protrarsi dell'esame del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato ne ha però impedito la discussione, imponendone il rinvio alla seduta del Consiglio che avrà luogo venerdì prossimo venturo.

Dopo aver dato brevemente conto delle linee fondamentali del disegno di legge governativo, rispetto al quale egli peraltro si dichiara insoddisfatto, giacché esso non appare idoneo a garantire una completa perequazione dei trattamenti di fine rapporto, il ministro Gaspari conclude osservando che la prossima approvazione di tale provvedimento da parte del Governo ne garantirà comunque l'esame parlamentare alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Il senatore VETERE lamenta il grave ritardo con il quale il Governo sta predisponendo il proprio disegno di legge, che rischia di compromettere gravemente l'efficacia della perequazione dei trattamenti di fine rapporto, in taluni casi addirittura vanificandone gli effetti.

Il senatore MURMURA prende atto delle dichiarazioni del Ministro, che ha di fatto corrisposto all'impegno assunto in Commissione di portare all'esame del Consiglio dei ministri il disegno di legge governativo disciplinante la materia delle pensioni d'annata. L'argomento richiede a suo avviso senza dubbio un esame urgente che la Commissione ben potrebbe cominciare immediatamente dopo il

deferimento del disegno di legge da parte della Presidenza del Senato, anche prima dell'interruzione dei lavori parlamentari.

Il senatore PONTONE, dopo aver stigmatizzato i ritardi del Governo, manifesta la propria insoddisfazione riguardo all'operato del Ministro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore POLLICE sollecita la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 436 e 1244, nonché del disegno di legge n. 2354, approvato dalla Camera dei deputati, concernenti provvidenze a favore di vittime del dovere o di azioni terroristiche, all'ordine del giorno della Commissione in sede deliberante.

Il presidente ELIA fa notare che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate. Nell'attesa, egli sottolinea l'opportunità di proseguire la discussione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio.

Il presidente ELIA avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione lavori pubblici.

Il senatore GALEOTTI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

premessi che le società editrici ad azionariato popolare che, in forza del proprio statuto, risultino essere senza fine di lucro, nonché le cooperative, le fondazioni e gli enti morali senza fine di lucro possono essere assimilati – ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste – alle aziende editoriali beneficiarie di interventi e agevolazioni pubbliche,

invita il Governo

ad estendere le agevolazioni previste dal disegno di legge in questione alle società, cooperative ed enti di cui in premessa».

(0/1983-B/1/1)

GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ

«Il Senato,

considerata l'esigenza di evitare problemi interpretativi con riferimento a taluni requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni concesse dalla legge a favore dei periodici,

invita il Governo

a computare nel calcolo dei numeri pubblicati per ogni testata, previsto dal punto c), comma 3, dell'articolo 3, anche gli eventuali numeri »zero« preparatori, che risultino essere stati effettivamente pubblicati».

(0/1983-B/2/1)

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TEDESCO TATÒ

Il presidente ELIA dichiara ammissibili gli ordini del giorno testè illustrati, pur ravvisando la loro anomala procedura di presentazione, ma tenuto conto che essi hanno una valenza interpretativa dell'intero provvedimento.

Il relatore, senatore MURMURA, pur concordando sul merito dei due ordini del giorno, giudicati interpretativi del disegno di legge, fa notare che essi fanno riferimento a previsioni sul cui significato non esiste incertezza.

Dopo un intervento del ministro GASPARI, il quale dichiara di accettare gli ordini del giorno come raccomandazioni, essi vengono separatamente posti in votazione ed approvati.

Il presidente ELIA mette quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che, dopo una breve dichiarazione di voto favorevole del senatore PONTONE, risulta approvato.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende, con l'esame dell'articolo 19, la discussione, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il presidente ELIA propone di emendare l'articolo 19, individuando i casi nei quali l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad una esplicita presa di posizione della pubblica amministrazione, modificando di conseguenza anche il successivo articolo 20.

In relazione allo svolgimento dei lavori parlamentari, sottolinea comunque l'esigenza di convenire, in via preliminare, se si intenda modificare il disegno di legge, che andrà pertanto nuovamente sottoposto all'esame della Camera dei deputati, ovvero se, al fine di consentirne la tempestiva entrata in vigore, si intenda approvarlo nel testo trasmesso.

Il senatore PASQUINO ribadisce che ogni modifica del provvedimento ne dilaziona nel tempo la conclusione dell'*iter*. Ribadisce pertanto l'esigenza di modificarne i soli articoli finali.

Il relatore, senatore ACONE, ricorda che gli articoli 19 e 20 trovano la loro genesi nell'articolo 5 del testo predisposto dalla commissione Nigro, dove si prevedeva unicamente un riferimento a fattispecie per le quali l'attività del cittadino era subordinata alla concessione di una licenza o di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, come previsto al comma 4 dell'articolo 19 del disegno di legge in discussione. Il testo originario è stato modificato dalla Camera dei deputati, sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato, introducendo così a questo riguardo la fattispecie del silenzio-assenso, che già è largamente riscontrabile in numerose fattispecie normative. A suo avviso, perciò, una volta chiarito che le prove di cui al comma 4 dell'articolo 19 non sono in alcun modo assimilabili a quelle processuali, la valutazione dell'articolo stesso deve essere effettuata unicamente alla luce delle prescrizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Tali prescrizioni risultano comunque pienamente rispettate dall'articolo 19 e dai successivi articoli 20 e 21. Sulla base di queste considerazioni, il relatore auspica pertanto che la Commissione voglia approvare senza modificazioni i citati articoli.

La senatrice TOSSI BRUTTI, pur concordando circa la delicatezza dei problemi posti a proposito degli articoli in discussione, rileva che è comunque opportuno che il disegno di legge venga tempestivamente approvato. Ciò anche in relazione al fatto che gli enti locali si trovano al momento attuale in una delicata fase costituente, nella quale è opportuno fornire ad essi una disciplina certa e innovativa in materia di procedimento ed accesso ai documenti amministrativi. Il disegno di legge dà luogo ad un autentico rovesciamento dell'ottica attuale dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione: ciò ne rende necessaria la rapida approvazione. Le previsioni normative ben potranno essere successivamente modificate, alla luce delle esperienze maturate in fase applicativa.

Con specifico riferimento all'emendamento proposto dal presidente Elia, rileva che a suo giudizio l'attuale formulazione dell'articolo 19 rende superflua ogni specificazione. Appare preferibile confermare altresì il testo dell'articolo 20 - prosegue la senatrice Tossi Brutti - perchè ogni modifica è secondaria rispetto alla prevalente esigenza della tempestiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Va ricordato inoltre che i regolamenti di cui agli articoli 19 e 20 saranno sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, ed in quella sede sarà possibile verificare l'attuazione data alle prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400.

Il presidente ELIA pone quindi separatamente ai voti gli articoli 19, 20 e 21, che vengono approvati.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato, che impone all'amministrazione di portare a

conclusione i procedimenti per i quali sussista l'obbligo di provvedere, mediante l'emanazione di un atto espresso.

Il relatore ACONE ribadisce che il riferimento ad un «provvedimento espresso», pur improprio, è comunque inequivoco, tantopiù che nel disegno di legge i termini «atto» e «provvedimento» vengono usati come sinonimi. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'articolo, senza modifiche.

L'articolo 2, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

Il relatore ACONE, in relazione alle perplessità a suo tempo manifestate circa l'obbligo di motivazione degli atti a contenuto generale, ricordate le posizioni della dottrina, nonché l'impostazione originaria della commissione Nigro, propone di sostituire l'espressione «a contenuto generale» con l'altra «generali a contenuto normativo».

La senatrice TOSSI BRUTTI rileva che la proposta del relatore non introduce sufficiente chiarezza terminologica e non appare realmente innovativa. Ritiene altresì che l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento induca a non approfondire eccessivamente l'esame di questioni di carattere meramente lessicale. Appare anzi preferibile approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, senza modificazioni.

Condivide tale posizione il ministro GASPARI, che sottolinea l'urgenza di definire una legge lungamente attesa da parte dei cittadini.

Il presidente ELIA ritiene che la questione principale da affrontare riguarda l'articolo 29, in relazione al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Se si ritenessero superabili i rilievi formulati da quest'organo, in ordine all'entrata in vigore della legge per le regioni, si potrebbe anche soprassedere alle ulteriori perplessità riguardanti altri articoli del provvedimento, approvandolo senza modificazioni.

Il relatore ACONE propone di accantonare momentaneamente l'articolo 3, mentre l'articolo 5 potrebbe essere messo in votazione senza modifiche, ritenendo superate le perplessità che ne avevano suggerito l'accantonamento: in effetti, la figura del dirigente cui si riferisce il comma 1 della disposizione non deve essere interpretata con riguardo all'ordinamento del personale e alle qualifiche in cui esso si articola, bensì avendo presente il rapporto di mera preposizione funzionale che caratterizza le unità organizzative.

La Commissione conviene con questa interpretazione ed approva quindi l'articolo 5.

Il presidente ELIA, stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,45.

Si passa all'esame del titolo V, relativo al diritto all'accesso ai documenti amministrativi.

Il senatore BOATO illustra la finalità degli emendamenti presentati ai vari articoli di cui si compone il titolo: essi intendono accentuare gli aspetti innovativi della legge, consentendo l'esercizio di un vero e proprio diritto all'informazione garantito alla generalità dei cittadini. Illustra quindi il primo di tali emendamenti interamente sostitutivo dell'articolo 22.

Il senatore ACONE si dichiara contrario a tale emendamento, in quanto il superamento della correlazione fra il diritto all'accesso e l'interesse individuale del cittadino appare in contrasto con i principi ispiratori della legge; inoltre l'estensione indiscriminata di un diritto all'informazione creerebbe indubbe difficoltà organizzative. Fa rilevare tuttavia, come evidenziato anche nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che la legge di riforma delle autonomie locali attribuisce il diritto di accesso «ai cittadini singoli e associati» e non lo riserva a «chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti».

Il ministro GASPARI si associa alle considerazioni del relatore, osservando fra l'altro che il provvedimento amplia in maniera rilevante la possibilità per il cittadino di accedere ai documenti amministrativi, attraverso una concezione molto estesa dell'interesse individuale; d'altro canto, allo stato attuale, la struttura dell'organizzazione amministrativa non sarebbe in grado di far fronte all'esercizio di un diritto all'informazione da parte di qualsivoglia cittadino, anche se sono allo studio tecnologie volte a favorire la fruizione diretta di taluni servizi amministrativi da parte degli utenti. L'emendamento proposto dal senatore Boato, quindi, finisce con il precorrere i tempi.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che le esigenze sottese agli emendamenti del senatore Boato sono condivisibili; tuttavia la necessità di approvare con celerità il provvedimento induce a rinviare ad altra sede la loro considerazione.

Il senatore BOATO non condivide tali osservazioni, in quanto così ragionando si giunge ad una vera e propria abdicazione dai propri compiti istituzionali da parte del Senato, il quale non può esimersi dall'apportare modifiche migliorative, anche sotto il profilo formale. Segnala in proposito l'improprietà della previsione, all'articolo 24, di decreti da emanare da parte del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988: in realtà bisognerebbe far più correttamente riferimento ai regolamenti previsti da questa disposizione.

Il relatore ACONE rileva a sua volta l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 22 con quelle della legge sulle autonomie locali.

Il senatore BOATO afferma polemicamente, in proposito, che la Commissione dimostra una scarsa consapevolezza della propria funzione, nell'approvare l'articolo 22 senza modificazioni.

L'emendamento del senatore Boato, posto ai voti, è respinto. Conseguentemente viene approvato l'articolo 22 con l'astensione dei senatori Boato e Murmura.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Un emendamento del senatore Boato - volto a sostituire, all'articolo 23, l'espressione «di accesso» con l'altra «all'informazione» - rimane precluso dalla precedente approvazione dell'articolo 22.

Il senatore BOATO illustra due ulteriori emendamenti, volti a prevedere l'esercizio del diritto di accesso nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e in particolare di quelle delle regioni e degli enti locali.

Il senatore ACONE rileva che la formulazione dell'articolo 23 può destare, in effetti, qualche perplessità circa il novero delle amministrazioni interessate; su tale questione vi è stato un approfondito dibattito presso la Camera dei deputati, anche in relazione alle norme della legge sulle autonomie locali.

Il ministro GASPARI fa notare che l'espressione «enti pubblici» è volta a comprendere anche le amministrazioni delle regioni e degli enti locali.

Il senatore MURMURA invita il senatore Boato a ritirare gli emendamenti per non pregiudicare l'interpretazione ampia della norma, esposta dal Ministro.

Il senatore BOATO accoglie tale invito e ritira gli emendamenti.

Con l'astensione del senatore Boato l'articolo 23, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Il senatore BOATO illustra alcuni emendamenti a tale articolo. Essi sono rivolti, rispettivamente, ad individuare i limiti all'esercizio del diritto all'informazione, a precisarne le modalità di regolamentazione, a sopprimere il comma 4, a sopprimere al comma 5 le parole «nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi» e a sopprimere il comma 6.

La senatrice TOSSI BRUTTI si sofferma sull'emendamento soppressivo del comma 4. A suo avviso tale comma tutela il cittadino, prevedendo che le pubbliche amministrazioni dispongano un'elencazione preventiva degli atti non ostensibili, invece di decidere di volta in volta sulle singole richieste. Nè d'altra parte è pensabile, per limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione e per evitare una frammentazione della normativa, che l'individuazione di tutti i casi in cui possa essere vietata l'esibizione del documento avvenga con i regolamenti governativi previsti dal comma 2.

Il presidente ELIA fa presente che comunque i regolamenti adottati dalle singole amministrazioni possono essere impugnati secondo il regime ordinario; riconosce comunque che il comma 2 dell'articolo 24 adotta una terminologia impropria rispetto alla legge sulla Presidenza del Consiglio.

Gli emendamenti del senatore Boato, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BOATO (che sottolinea l'impropria terminologia giuridica della norma e la discrezionalità eccessivamente ampia riconosciuta alla pubblica amministrazione), l'articolo 24, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

Il senatore BOATO illustra un emendamento relativo al comma 1 e soppressivo delle parole «salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura»: tale proposta mira a rendere coerente la formulazione della norma rispetto alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 142 del 1990, di riforma delle autonomie locali, che non fa riferimento alcuno alle disposizioni relative agli oneri fiscali.

Illustra quindi un emendamento soppressivo del comma 2 nonchè un emendamento, subordinato alla reiezione di quest'ultimo, soppressivo delle sole parole «deve essere motivata».

Altri emendamenti sono relativi al procedimento di impugnazione delle determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso: viene proposto di sostituire il comma 5, conferendo alla Commissione nazionale di garanzia per la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione la potestà di esaminare in via preliminare i ricorsi contro le determinazioni relative al diritto d'accesso; inoltre si estende, al comma 6, l'ambito oggettivo del provvedimento d'esibizione del giudice.

Un ultimo emendamento riguarda la responsabilità personale del funzionario per i danni arrecati ai ricorrenti.

Il relatore ACONE si dichiara contrario agli emendamenti, non condividendo in particolare la proposta di introdurre una fase pregiudiziale dinanzi alla prevista Commissione nazionale di garanzia

per la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione: il sistema previsto dall'articolo 25, che affida il controllo sulla legittimità del procedimento agli organi della giustizia amministrativa, tutela maggiormente gli interessi del cittadino. Con riferimento al comma 6 ribadisce poi le perplessità già manifestate circa la concreta eseguibilità del provvedimento giurisdizionale di esibizione dei documenti.

Il ministro GASPARI concorda con le considerazioni del relatore.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento sostitutivo del comma 6.

I restanti emendamenti del senatore Boato, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Dopo che il senatore BOATO ha dichiarato la propria astensione, l'articolo 25, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'articolo 26, in tema di pubblicazione degli atti della pubblica amministrazione.

La Commissione, non risultando ad esso presentate proposte emendative, senza discussione, lo approva, passando quindi all'esame del successivo articolo 27, sulla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il senatore BOATO illustra alcuni emendamenti, finalizzati a rendere certo il termine di istituzione della Commissione, a mutarne la denominazione, la composizione, la struttura ed a specificarne i compiti.

Il senatore MURMURA lo invita a ritirare tutte le proposte emendative, trasformando eventualmente la prima, concernente il termine di istituzione della Commissione, in un ordine del giorno.

Dopo un intervento del relatore ACONE - contrario agli emendamenti - il senatore BOATO annuncia di ritirare il primo, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

a costituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione prevista dall'articolo 27».

(0/2226/3/1)

BOATO

Il ministro GASPARI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, che, posto ai voti, viene approvato.

La Commissione respinge quindi, con successive votazioni, gli emendamenti, ed approva l'articolo 27, con l'astensione del senatore Boato.

Si passa all'articolo 28, interamente sostitutivo dell'articolo 15 del D.P.R. n. 3 del 1957, riguardante il segreto d'ufficio.

Il senatore BOATO illustra un proprio emendamento, che riformula complessivamente l'articolo, facendo riferimento al dovere di riservatezza.

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento, posto in votazione, è respinto. La Commissione approva quindi l'articolo 28, con l'astensione del senatore Boato.

Si passa all'articolo 29, concernente l'applicazione della legge alle regioni.

Il presidente ELIA fa presente che, nel proprio parere, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ritenuto che dovrebbe essere esteso anche alle regioni a statuto ordinario il periodo di un anno previsto dal comma 2 dell'articolo 29 per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome l'adeguamento della legislazione regionale. Detta Commissione ha pertanto proposto di modificare in tal senso l'articolo 29.

Dissente il senatore ACONE, il quale, pur condividendo alcune osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali, giudica inopportuna una modifica del testo dell'articolo.

Concorda la senatrice TOSSI BRUTTI, la quale osserva altresì che il termine posto dal successivo articolo 31 e da altre disposizioni del disegno di legge rendono inopportuna una specificazione di una data iniziale per l'applicazione della normativa alle regioni ordinarie.

Il senatore BOATO dà conto di un proprio emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 29, che prevede la diretta applicazione delle disposizioni ivi contenute alle regioni ordinarie, qualora, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, esse non abbiano legiferato in materia. L'emendamento fa altresì carico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali della legge entro un anno dalla entrata in vigore di essa.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti tale emendamento, che viene respinto.

La Commissione approva l'articolo 29, con l'astensione del senatore Boato, nonché, senza discussione, l'articolo 30, concernente atti di notorietà ed attestazione. Anche su tale articolo il senatore BOATO dichiara la propria astensione.

Si passa all'articolo 31, concernente l'entrata in vigore delle norme di cui al capo V, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il senatore BOATO osserva che su tale articolo ha presentato un emendamento, che subordina l'effettività delle norme di cui al capo V alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, e non dei decreti, come erroneamente riportato nel testo dell'articolo. Con la precisazione che tale è l'interpretazione da darsi alla disposizione dell'articolo in discussione, dichiara pertanto di ritirare l'emendamento.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti l'articolo 31, che viene approvato con l'astensione del senatore Boato.

Il senatore GUIZZI dà conto di due emendamenti, finalizzati ad aggiungere, dopo l'articolo 31, altrettanti articoli. Il primo tende ad escludere la personalizzazione del procedimento amministrativo per i soli atti individuati dalla legge n. 55 del 1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale»), in quanto atti per i quali occorre assicurare il massimo di protezione contro le ingerenze mafiose. Ciò nella consapevolezza che la comunicazione agli interessati della persona responsabile del procedimento può di fatto favorire rapporti troppo diretti, e comunque difficilmente controllabili, tra soggetti privati e dipendenti pubblici. Il secondo emendamento - prosegue il senatore Guizzi - è finalizzato ad esplicitare l'intento del legislatore di lasciare integre le norme di natura processuale, anche se riferite ad attività non giurisdizionali in senso stretto.

Il senatore MURMURA invita il proponente a trasformare la prima proposta emendativa in un ordine del giorno che impegni il Governo a sancire il principio dell'esclusione della personalizzazione del procedimento amministrativo per taluni atti a mezzo dei regolamenti di attuazione della legge stessa.

Dopo un intervento contrario del relatore ACONE, il senatore GUIZZI dichiara di ritirare entrambi gli emendamenti.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato, relativo all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Dopo un intervento del relatore ACONE, il quale precisa che gli atti a contenuto generale di cui al comma 2 vanno identificati come atti generali a contenuto normativo, l'articolo, messo in votazione, viene approvato.

Il relatore ACONE richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'articolo 8 del disegno di legge, già approvato dalla Commissione, con un emendamento al comma 2, lettera c), in base al quale si fa riferimento all'ufficio e non alla unità organizzativa. Sulla base della previsione contenuta all'articolo 103, comma 1, del Regolamento, sottolinea l'opportunità di ripristinare la formulazione dell'articolo nel

testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al fine di evitare che per questa sola modifica, di carattere esclusivamente formale, il disegno di legge sia sottoposto ad un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Con l'astensione del senatore BOATO (giudica tale suggerimento eccedente i limiti di un coordinamento formale), la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il ministro GASPARI ringrazia i membri della Commissione per l'attento dibattito sul disegno di legge, che ne ha consentito un prezioso approfondimento. La seduta odierna ha perciò una valenza storica, atteso che, grazie all'impegno profuso, un provvedimento ispirato alle linee della più profonda democratizzazione dell'amministrazione pubblica, più volte presentato nel corso delle precedenti legislature, è finalmente giunto al voto finale. Questa occasione - conclude il ministro Gaspari - fornisce altresì l'opportunità per garantire l'impegno della pubblica amministrazione e di tutti gli uffici che ad essa afferiscono, affinché le disposizioni ivi contenute ricevano adeguata attuazione.

Il senatore ACQUARONE ricorda di aver più volte sollecitato l'approvazione del disegno di legge senza alcuna modificazione, al fine di consentirne la rapida conclusione dell'*iter* e la conseguente tempestiva entrata in vigore. Il provvedimento rappresenta infatti un apprezzabile progresso nel funzionamento della pubblica amministrazione e costituisce il punto di approdo di un disegno già propugnato dal professor Lucifredi, che ripropose analoga normativa nel corso di ben sei legislature. Il provvedimento - prosegue il senatore Acquarone - contiene una normativa di principio che garantirà la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, ed è perciò assai grave che la stampa non abbia finora dedicato sufficiente attenzione ai lavori della Commissione affari costituzionali. Con l'invito al Governo di sottolineare l'importanza della normativa in esso contenuta, il senatore Acquarone conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano.

Il senatore BOATO, nell'annunciare la propria astensione, stigmatizza lo scarso numero dei senatori presenti al momento dell'approvazione di un provvedimento, quale quello in discussione, tanto delicato ed importante ai fini della democratizzazione dell'amministrazione pubblica.

La senatrice TOSSI BRUTTI, dopo aver dichiarato il voto favorevole del Gruppo parlamentare comunista, evidenzia alcuni pericoli che caratterizzeranno la fase attuativa della disciplina qui prevista. Il provvedimento affronta infatti finalmente i problemi del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, indicando la via della democratizzazione del procedimento amministrativo e della trasparenza della

pubblica amministrazione. Non tutte le soluzioni qui previste sono adeguate allo scopo; il provvedimento costituisce tuttavia un prezioso passo avanti, in un processo che andrà adeguatamente sostenuto dal Parlamento; le Camere dovranno a suo avviso attuare un vero e proprio monitoraggio delle previsioni in esso contenute. In questo quadro, auspica che la normativa non resti prigioniera di un'interpretazione burocratica, che ne stravolgerebbe e limiterebbe la vasta portata innovativa. Sarà dunque compito delle forze politiche affrontare e risolvere i delicati temi dell'attuazione del processo di democratizzazione dell'amministrazione, consentendo un'efficace riforma dell'intreccio tra pubblica amministrazione e politica. Sarà inevitabile - prosegue la senatrice Tossi Brutti - una fase di sperimentazione della normativa, che dovrà innovare profondamente la stessa formazione dei pubblici funzionari. Se poi giungerà rapidamente ad approvazione il disegno di legge concernente la nuova disciplina del processo amministrativo, anch'esso all'esame della Commissione, la riforma complessiva della pubblica amministrazione potrà dirsi ormai avanzata.

Il relatore ACONE richiama l'attenzione sul disegno di legge, che consente finalmente l'avvio della riforma del procedimento amministrativo. I principi in esso contenuti hanno una grande forza innovativa, giacché rendono chiare le posizioni soggettive dei cittadini, garantendo loro la partecipazione al procedimento, il diritto di accesso ai documenti, la possibilità di incidere sull'azione della pubblica amministrazione e di renderne snello il funzionamento. Valore fondamentale assume poi l'obbligo di motivazione del provvedimento, finalmente sancito.

Il presidente ELIA, dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento, inversamente proporzionale al numero di senatori che ne procedono all'approvazione, ribadisce che, pur essendo astrattamente possibile modificarne il testo, soprattutto con riferimento agli adempimenti a carico delle regioni, la Commissione ha ritenuto preminente la necessità di garantire la tempestiva conclusione dell'*iter*, atteso che le nuove previsioni consentiranno un'autentica rivoluzione culturale nella pubblica amministrazione.

Egli pone dunque in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che viene approvato, con l'astensione del senatore Boato.

La seduta termina alle ore 20,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

266^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio.

Interviene il relatore FAVILLA, il quale dà conto, in primo luogo, dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, sottolineando in particolare, le osservazioni formulate nel parere favorevole reso dalla 2^a Commissione.

Il relatore si sofferma, poi, su alcuni aspetti del provvedimento che - a suo avviso - suscitano alcuni dubbi e necessitano di opportuni chiarimenti. Anzitutto, egli intende riferirsi al comma 4-bis dell'articolo 1, comma introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale viene stabilito che gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non possono effettuare trasferimenti di capitale verso l'estero per conto di soggetti stranieri, se non ricevono una specifica documentazione da cui risulti che l'entità di tali trasferimenti non supera i capitali precedentemente importati e gli eventuali introiti o corrispettivi realizzati in Italia. Lo scopo di tale disposizione - continua il relatore - è chiaramente quello di evitare che cittadini stranieri possano essere lo strumento per trasferire i capitali di soggetti italiani, per i quali capitali non si voglia lasciare documentazione ai fini fiscali. L'obbligo di documentazione, tuttavia, se non verrà adeguatamente semplificato e limitato con il decreto ministeriale previsto nel medesimo comma 4-bis, rischia di tradursi in un pericoloso vincolo alla libera circolazione dei capitali di effettiva proprietà dei cittadini o delle organizzazioni straniere, tale da procurare nocimento all'economia nazionale ed al sistema bancario italiano.

Un secondo aspetto di non facile soluzione, sempre attinente al comma 4-bis - prosegue il relatore - è quello riguardante la non chiara identificazione dei soggetti stranieri cui debba essere applicata tale normativa: infatti, è estremamente complesso, e talvolta opinabile, il ricondurre a categorie tipiche del nostro ordinamento (indicate nell'articolo 4, comma 1) le figure giuridiche esistenti nella legislazione degli altri paesi. Pertanto, il previsto decreto ministeriale dovrà successivamente far luce anche su questo aspetto, per fugare ogni incertezza e dubbio applicativo, sia per i soggetti non residenti, che per gli intermediari.

In conclusione il relatore Favilla, nell'esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 2378, preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea, volto a dare adeguata soluzione ai problemi da lui precedentemente sollevati.

Ha quindi la parola il sottosegretario DE LUCA, il quale invita, anzitutto, la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge n. 2378, di conversione del decreto-legge n. 167 del 1990, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Peraltro, il Sottosegretario dichiara la propria disponibilità a fornire in Assemblea ogni opportuno chiarimento, anche attraverso dichiarazioni di natura interpretativa, circa i dubbi e le perplessità sollevati dal relatore e le osservazioni formulate dalla 2^a Commissione.

Il senatore GAROFALO - che ha successivamente la parola - sostiene l'inutilità di un ordine del giorno nei termini prospettati dal relatore, in quanto non risolutivo del problema delle cosiddette «triangolazioni», eventualmente effettuate per il tramite di soggetti stranieri.

Si dà infine mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2378 di conversione del decreto n. 167 del 1990, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

214^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Bianco e il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 16 10.

SALUTO DEL NUOVO MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il presidente SPITELLA avverte che il nuovo ministro della pubblica istruzione, Bianco, ha espresso il desiderio di rivolgere un saluto alla Commissione e gli dà la parola.

Il ministro BIANCO, dopo aver ringraziato il presidente Spitella ed espresso l'auspicio di poter stabilire un rapporto intenso e costruttivo con il Parlamento, al quale egli appartiene da oltre due decenni, fa presente che, non appena nominato, ha dovuto subito esprimere osservazioni sul progetto di bilancio per il 1991 approvato stamane dal Consiglio dei ministri, le cui rigide previsioni rendono ardua, a suo parere, qualsiasi decisione di politica scolastica. Avverte poi che, in segno di attenzione nei confronti del Parlamento, si è impegnato a fornire il più rapidamente possibile risposta alle interrogazioni giacenti.

Auspica quindi che sia possibile portare a compimento l'esame degli importanti provvedimenti sottoposti alla Camera ed al Senato, in tempi rapidi.

Il senatore BOMPIANI ringrazia vivamente il Ministro per aver voluto incontrare la Commissione, subito dopo la sua nomina, e ricorda la sua sensibilità ai temi della cultura, a lui già nota da tempo.

La senatrice ALBERICI si associa ai ringraziamenti per l'iniziativa del Ministro, sottolineando che, fra i provvedimenti da tempo all'esame del Parlamento, quelli volti ad elevare l'obbligo scolastico meritano un particolare impegno onde giungere rapidamente ad una soluzione positiva.

Il senatore AGNELLI Arduino ringrazia a sua volta il Ministro e ricorda che la Commissione sta lavorando da molto tempo sui provvedimenti citati dalla senatrice Alberici, per i quali, oltre al relatore, anche il sottosegretario Brocca ha fornito un prezioso contributo.

La senatrice BONO PARRINO esprime viva gratitudine per l'opportuna decisione del Ministro ed esprime l'auspicio di un produttivo lavoro della Commissione alla ripresa dei lavori.

Il senatore STRIK LIEVERS manifesta anch'egli vivo apprezzamento per la partecipazione del Ministro alla seduta della Commissione e richiama la sua attenzione sui problemi legati all'attuazione della riforma della scuola elementare, sui quali annuncia la presentazione di un'interpellanza.

Il senatore BOGGIO, nell'unirsi alle espressioni augurali rivolte al Ministro, si sofferma sul grave problema delle supplenze conferite nelle scuole superiori, durante l'anno scolastico, a neolaureati privi della capacità e dell'esperienza necessarie. Sollecita pertanto un intervento risolutivo del Ministero al riguardo.

Il senatore VESENTINI, associatosi ai ringraziamenti rivolti al Ministro, rileva che entro poche settimane le scuole dovranno affrontare il grave problema dell'insegnamento della religione cattolica, sul quale è indispensabile un approfondito confronto.

Infine il presidente SPITELLA rinnova al Ministro i più fervidi auguri di buon lavoro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VESENTINI, riferendosi all'ordine del giorno della Commissione per questa settimana, rileva che per i provvedimenti di riforma degli ordinamenti didattici (2266) e sulla programmazione universitaria (1660-B) mancano ancora i prescritti pareri. Chiede inoltre che il parere sul disegno di legge n. 1138-B sull'emittenza televisiva, appena sarà pervenuto dalla Camera ed assegnato, possa essere espresso in sede plenaria, considerando l'indubbia rilevanza del provvedimento e in conformità a quanto fatto in occasione della prima lettura.

Il senatore STRIK LIEVERS condivide la richiesta del senatore Vesentini e chiede anche la stampa del parere della Commissione in allegato alla relazione per l'Aula, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, considerando che in prima lettura l'8^a Commissione non ha tenuto nel dovuto conto le osservazioni espresse, nel proprio parere, dalla 7^a Commissione.

Riguardo poi al calendario dei lavori, ritiene che si debbano evitare sovrapposizioni tra sedute di Commissione e Assemblea, specie quando inizierà la discussione sul disegno di legge n. 1138-B.

La senatrice CALLARI GALLI si associa alle richieste dei senatori Vesentini e Strik Lievers circa la discussione in sede plenaria del parere sul provvedimento relativo all'emittenza televisiva.

Chiede inoltre chiarimenti in ordine al calendario dei lavori per la giornata di mercoledì.

Il senatore BOMPIANI invita tutte le parti politiche ad una maggiore flessibilità per permettere, presumibilmente nell'ultima settimana di lavoro parlamentare, di approvare almeno la riforma degli ordinamenti didattici e il provvedimento sulla programmazione universitaria, recentemente modificato presso l'altro ramo del Parlamento; i pareri prescritti su entrambi i provvedimenti dovrebbero essere espressi in tempi brevi.

Manifesta inoltre il proprio favore a discutere in Commissione plenaria il parere sul disegno di legge n. 1138-B e condivide la richiesta del senatore Strik Lievers per la stampa del parere in allegato alla relazione per l'Assemblea.

Il presidente SPITELLA ricorda che l'Ufficio di presidenza, riunitosi nella settimana scorsa, aveva deciso di dedicare la seduta di mercoledì mattina ai provvedimenti di riforma degli ISEF e quella di giovedì mattina ai disegni di legge sui maestri di sci. Egli, di sua iniziativa, ha aggiunto, rispetto all'ordine del giorno concordato, soltanto il disegno di legge per aumentare il contributo annuo alla *Maison de l'Italie* su richiesta esplicita della Presidenza del Consiglio.

In attesa che siano espressi i prescritti pareri, egli propone di riprendere la discussione della riforma degli ordinamenti didattici, proseguendo quindi con la relazione del senatore Zecchino sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 1660.

Si dichiara poi favorevole a discutere in Commissione plenaria il parere sul disegno di legge n. 1138-B, quando sarà trasmesso dalla Camera.

Avverte infine che il programma dei lavori della Commissione potrà subire delle modifiche in relazione alle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, e che porrà all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge sull'emittenza televisiva non appena trasmesso dalla Camera dei deputati ed assegnato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso, secondo la procedura concordata nella seduta antimeridiana del 18 luglio. Si passa all'esame di massima di un emendamento riferito all'articolo 16 e precedentemente accantonato (già 7.2), concernente fra l'altro le scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea.

Il PRESIDENTE chiede alcune precisazioni al Ministro, ricordando le perplessità da lui stesso espresse sull'opportunità di inserire la disposizione nel provvedimento.

Il relatore AGNELLI Arduino conferma il parere favorevole, già espresso a suo tempo, sull'emendamento.

Il ministro RUBERTI precisa che l'emendamento ha lo scopo di non precludere quel grado di flessibilità nell'ordinamento di talune istituzioni atipiche, già presente nel sistema universitario. Il testo proposto - conclude - prevede che ogni ateneo effettui una ricognizione delle istituzioni di tale natura esistenti nel proprio ambito.

Dopo che il senatore VESENTINI ha ricordato l'ampio dibattito svoltosi circa l'opportunità di inserire una norma definitoria di tali istituzioni, ovvero farne un elenco puntuale, formulando altresì taluni quesiti, il MINISTRO precisa che la norma deve intendersi riferita solo alle realtà già esistenti e la senatrice ALBERICI esprime il timore che il testo possa dar luogo ad interpretazioni diverse.

Il presidente SPITELLA suggerisce allora taluni aggiustamenti al testo, sui quali il senatore BOMPIANI concorda sostanzialmente, rilevando che agli atenei dovrebbe essere lasciata la possibilità di adattare l'ordinamento delle menzionate strutture alle nuove norme sull'organizzazione didattica.

Dopo che il senatore STRIK LIEVERS ha invitato a migliorare il testo, il senatore VESENTINI segnala conclusivamente la necessità di prevedere un termine per l'opera di ricognizione effettuata dalle università.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Bompiani: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (1660-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati il relatore ZECCHINO, il quale osserva che, oltre a taluni mutamenti di carattere prevalentemente formale, l'altro ramo del Parlamento ha espresso talune scelte alquanto diverse da quelle adottate dal Senato. Ricorda in particolare l'articolo 6, ove è stato introdotto il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, la soppressione dell'articolo 18, concernente i corsi decentrati, e soprattutto la completa riscrittura delle norme riguardanti gli atenei napoletani, per i quali la Camera dei deputati ha deliberato di rimettere al Ministro l'attuazione delle previsioni contenute nel piano quadriennale 1986-90.

Anche se le predette modifiche sostanziali suscitano riserve, il relatore giudica preminente l'esigenza di approvare senza ulteriori

modifiche il testo in discussione: ogni ritardo, infatti, ne vanificherebbe la stessa ragion d'essere.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOMPIANI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, esprime a sua volta perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 6, comma 1, che pongono in una posizione difficile e non chiara le università non statali rispetto alle altre. Andrebbe poi chiarito se tale comma, nella nuova stesura, è riferito solo all'istituzione di nuove università non statali o si applica anche all'istituzione di nuove strutture presso atenei già esistenti.

Dopo aver giudicato pleonastica la modifica all'articolo 2, comma 11, formula riserve anche in ordine al nuovo comma (12) aggiunto a tale articolo.

Il ministro RUBERTI, in una breve interruzione, fa presente che si tratta di un'opportuna integrazione, che rende possibile istituire in futuro nuove università utilizzando anche le strutture preesistenti di altri atenei.

Il senatore BOMPIANI riprende osservando che per Napoli - il nodo principale del provvedimento - la Commissione istruzione del Senato si era attenuta ad una linea di prudenza e pazienza, attendendo a lungo gli sviluppi e le indicazioni provenienti dalle istituzioni interessate. Dopo l'approvazione del Senato, sono intervenuti fatti nuovi - e in particolare il venir meno di una volontà di cui il Senato aveva tenuto conto - che hanno profondamente mutato il panorama. La soluzione adottata dalla Camera dei deputati, allora, non risolve il problema, ma semplicemente ne rinvia la soluzione ad altra sede. In conclusione ritiene che sia comunque opportuno, da un punto di vista politico, approvare senza ulteriori modificazioni il provvedimento.

Il PRESIDENTE sollecita un giudizio del relatore e del Governo circa l'interpretazione di una delle novità salienti introdotte nel testo dalla Camera dei deputati: egli ritiene che il parere conforme delle Commissioni parlamentari sia previsto, per le università statali, nella fase di costituzione (articolo 2, comma 11), e per quelle non statali sin nella fase di prima attivazione delle nuove strutture (articolo 6), considerando che l'articolo 2 riguarda in tutte le sue parti le prime e l'articolo 6 specificamente le seconde.

Il MINISTRO richiama l'attenzione della Commissione in particolare sul comma 12 dell'articolo 2 introdotto dall'altro ramo del Parlamento: infatti con questa disposizione si prevede che la costituzione di nuove università possa avvenire anche attraverso il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. Si tratta di una precisazione importante di cui caldeggia l'accoglimento.

Per la senatrice ALBERICI la norma testè richiamata dal Ministro merita di essere valutata con attenzione se, come sembra, il meccani-

simo previsto permette di evitare da un lato l'eccessiva proliferazione di sedi universitarie e dall'altro la decongestione delle sedi maggiori.

Il senatore BOMPIANI ribadisce che la suddetta innovazione determinerà sicuramente problemi interpretativi a livello dottrinale.

Il MINISTRO precisa che si tratta di sancire un procedimento già sperimentato nel piano quadriennale 1986-90.

Il relatore ZECCHINO, pur ritenendo opportuno indicare nella legge sulla programmazione tutte le possibilità per istituire nuove università, giudica la norma introdotta con il comma 12 dell'articolo 2 superflua considerando che, comunque, l'istituzione di nuovi atenei dovrà essere realizzata con atto legislativo e non soltanto amministrativo (come sembrerebbe dedursi dal suddetto disposto), in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione e dell'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore BOGGIO esprime perplessità circa la possibilità di istituire nuove sedi universitarie con atto amministrativo proprio considerando quanto disposto dall'articolo 33 della Costituzione.

Ad una richiesta di precisazione del senatore MONTINARO circa la soppressione dell'articolo 18, il MINISTRO risponde che la predetta norma aveva ingenerato il timore che l'attuazione del piano quadriennale fosse limitata ai casi specificamente previsti in essa; per evitare ogni equivoco sul punto si è preferito introdurre un comma all'articolo 7 riferito a tutte le nuove strutture espressamente previste dal suddetto piano, sopprimendo conseguentemente l'articolo 18.

In seguito ad un'ulteriore richiesta del senatore MONTINARO, il MINISTRO afferma che la norma non modifica ma attua soltanto quanto previsto dal piano di sviluppo 1986-90.

Il senatore MANZINI richiama l'attenzione della Commissione sulla portata del comma 12 dell'articolo 2, suggerendo di chiarirne l'interpretazione in un apposito ordine del giorno.

Secondo il MINISTRO la disposizione non è superflua anche se rimane aperto il problema dello strumento, legislativo o amministrativo, necessario per istituire nuove università secondo il meccanismo introdotto con il comma 12 dell'articolo 2, che comunque potrebbe essere risolto con la presentazione contestuale al piano di leggi specifiche al suddetto fine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

186^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.**La seduta inizia alle ore 10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente BERNARDI, constatata l'assenza del numero legale per poter discutere taluni provvedimenti in sede deliberante, che sono all'ordine del giorno della seduta odierna, e in considerazione delle votazioni presso l'altro ramo del Parlamento, che impegnano anche alcuni membri del Governo, propone di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi martedì 31 luglio e di convocare una seduta per domani mercoledì 1° agosto alle ore 16 per il seguito della discussione del disegno di legge n. 1572 riguardante le piste ciclabili e per discutere una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti nelle isole maggiori. Qualora poi sia trasmesso in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento il provvedimento concernente l'emittenza radiotelevisiva, l'esame dello stesso potrebbe essere iniziato nella stessa seduta di cui ha proposto la convocazione per domani pomeriggio. Il seguito della discussione sul provvedimento n. 2331, riguardante l'ANAS, potrebbe riprendere nella seduta già convocata per giovedì 2 agosto alle ore 9.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERNARDI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi 31 luglio alle ore 16, non avrà più luogo e che è convocata una seduta per domani, mercoledì 1° agosto, alle ore 16, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 1572 e per discutere una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti nelle isole maggiori.

La seduta termina alle ore 10,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

112^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 19 luglio 1990.

Il presidente SARTORI ricorda che sul disegno di legge si era già svolta la discussione generale. La 1^a Commissione ha espresso parere favorevole. Avverte inoltre che la 5^a Commissione esprimerà il proprio parere nel pomeriggio. Propone pertanto la sospensione della seduta fino alle ore 18.

La Commissione unanime concorda.

La seduta, sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 18,30.

Il presidente SARTORI informa che la 5^a Commissione ha espresso sul disegno di legge parere favorevole con osservazioni e che dunque il relatore e il rappresentante del Governo possono procedere alla replica.

Il relatore, senatore TANI, ringrazia i senatori intervenuti nella discussione generale. Gli interventi, tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge, sono stati confortati dal parere positivo della 5^a Commissione, che si è avvalsa anche della attenta verifica effettuata dal Servizio del bilancio. Ci si può dunque accingere ad approvare un disegno di legge che rappresenta un atto dovuto alle categorie interessate così come sottolineato nella discussione generale.

Il sottosegretario BISSI ringrazia tutti i Gruppi intervenuti nella discussione generale e auspica una rapida approvazione del disegno di legge presentato dal Governo.

Il presidente SARTORI pone quindi separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che risultano approvati.

Il senatore ANTONIAZZI, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge nel suo complesso, ricorda che il provvedimento rappresenta un atto di giustizia che arriva, comunque, con due anni di ritardo. Rivolge infine un invito al Governo affinché i suoi rappresentanti sostengano in Commissione bilancio i provvedimenti dallo stesso Governo presentati per uno snellimento delle procedure ed un risparmio di tempo.

Il senatore ANGELONI esprime il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, ringraziando il Relatore per il lavoro svolto e tutti i senatori intervenuti in discussione generale per l'unanime favore espresso sul disegno di legge in titolo. Le categorie iscritte ai fondi speciali dell'INPS attendevano, infatti, da tempo il provvedimento loro promesso all'atto dell'approvazione della legge n. 544 del 1988.

Il senatore PERRICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il presidente SARTORI pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 18,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2380)

(Rinvio dell'esame)

Il presidente ZITO comunica che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del decreto in titolo.

Quindi, dopo interventi di carattere procedurale dei senatori CONDORELLI e SIGNORELLI, i senatori NATALI e DIONISI evidenziano la necessità di rinviare l'esame del merito del provvedimento in attesa che l'Assemblea deliberi sui presupposti di costituzionalità.

Il presidente ZITO precisa che in base al Regolamento del Senato, la Commissione deve sospendere l'esame del decreto-legge in questione.

Prende atto la Commissione e l'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 19,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Chiaromonte informa che in data odierna il signor Vito Ciancimino ha inviato una lettera con cui ha comunicato che non sarebbe intervenuto alla audizione prevista per oggi.

Il Presidente ricorda che la decisione di promuovere l'audizione di Ciancimino - nell'ambito della indagine che la Commissione sta svolgendo sugli appalti di opere e servizi pubblici del comune di Palermo - fu assunta in seguito alle richieste avanzate in tal senso dallo stesso Ciancimino. Dopo una lettera inviata da quest'ultimo in data 27 luglio 1990, con cui veniva richiesto che l'audizione fosse pubblica e ripresa in diretta televisiva e che non fossero posti limiti di alcun genere alla stessa audizione, la Presidenza della Commissione precisò che è la stessa Commissione a stabilire l'oggetto delle proprie audizioni, che il fatto che l'audizione si svolgesse nell'ambito dell'indagine sugli appalti di Palermo non poneva alcuna limitazione alla possibilità, per il signor Ciancimino, di esporre quanto avrebbe ritenuto opportuno, nonchè che la seduta della Commissione si sarebbe svolta, come di consueto, pubblicamente.

Il presidente Chiaromonte propone che la Commissione dirami un comunicato stampa del seguente tenore: «La Commissione parlamentare antimafia prende atto del rifiuto del signor Vito Ciancimino di essere ascoltato in audizione libera come previsto per la seduta del 31 luglio 1990, e come egli stesso aveva chiesto.

Tale seduta si sarebbe svolta, come è consuetudine, pubblicamente, cioè con la possibilità di ascolto per i giornalisti e per il pubblico mediante sistema audiovisivo a circuito interno.

Ciò dimostra che, al di là delle richieste impraticabili e dei toni ricattatori, il signor Vito Ciancimino non ha in effetti nulla da dire che non sia già noto attraverso gli atti processuali.

La Commissione parlamentare antimafia si riserva, se lo riterrà necessario in relazione ai suoi lavori, di convocare il signor Vito Ciancimino come testimone».

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito.

Il senatore CORLEONE ritiene che la Commissione si sia comportata, nella vicenda, in modo corretto, dimostrando inequivocamente di non nutrire alcuna preoccupazione per le eventuali dichiarazioni di Ciancimino. Non dubita che di fronte a dichiarazioni significative dello stesso Ciancimino si sarebbe avuto da parte dei mezzi di informazione - nei confronti dei quali non ha mancato, in altre occasioni, di esprimere critiche - un atteggiamento che avrebbe consentito il massimo di pubblicità.

Il senatore AZZARÀ condivide i comportamenti messi in atto dalla Presidenza della Commissione nella vicenda in esame. È stato anche giusto, a suo avviso, decidere di promuovere l'audizione, perchè in questo modo si è svelato che da parte di Ciancimino non vi era nessuna volontà di contribuire all'accertamento della verità, ma piuttosto di lanciare avvertimenti o comunque di perseguire obiettivi non chiari.

Il senatore VETERE ritiene che la Commissione si sia comportata in modo opportuno, evitando che fossero ordite manovre che avrebbero potuto ostacolarne l'attività. A questo punto è necessario - a suo giudizio - procedere speditamente nell'indagine già avviata sugli appalti di Palermo.

Il deputato LO PORTO esprime l'avviso che l'audizione di Ciancimino avrebbe potuto portare elementi interessanti per l'attività della Commissione. Propone che la frase conclusiva del comunicato sia modificata affinché la Commissione assuma un vero e proprio impegno di convocare Ciancimino come testimone.

Il deputato COSTA considera anch'egli molto corretto il comportamento della Presidenza della Commissione: grazie ad esso è emerso con chiarezza che Ciancimino non aveva realmente l'intenzione di essere ascoltato dalla Commissione antimafia.

Il deputato AZZARO ritiene che la Commissione esca da questa vicenda in modo ineccepibile. A suo avviso, il comportamento di Ciancimino è stato gravemente offensivo per le istituzioni e in altri Paesi vi sarebbero stati i termini per una incriminazione. Concorde con quanto affermato nel comunicato stampa secondo cui una convocazione di Ciancimino come testimone dovrà essere effettuata solo nel caso

in cui la Commissione dovesse ritenerlo necessario in relazione all'andamento dei suoi lavori.

Il senatore CALVI considera offensivo per la dignità del Parlamento il comportamento tenuto da Ciancimino. A suo giudizio, è opportuno che la Commissione assuma l'impegno di convocare lo stesso Ciancimino come testimone.

Il senatore CABRAS ritiene che la Commissione, accettando la sfida lanciata da Ciancimino, ne abbia dimostrato l'assoluta inattendibilità. La richiesta, da lui avanzata, della ripresa diretta televisiva dell'audizione è chiaramente un pretesto, mentre appare evidente che - secondo un metodo consolidato - si volevano inviare minacce e richieste di solidarietà. Se Ciancimino avesse voluto parlare avrebbe potuto farlo in sede processuale assumendone la piena responsabilità.

Il PRESIDENTE, preso atto degli apprezzamenti dei commissari intervenuti per la linea seguita dalla Presidenza, osserva che, a suo avviso, le dichiarazioni che Ciancimino avrebbe reso alla Commissione non avrebbero aggiunto elementi nuovi rispetto a quanto già contenuto nei memoriali inviati alle precedenti Commissioni antimafia e a quanto affermato in sede processuale. Precisa che la convocazione di Ciancimino come testimone dovrà essere valutata con attenzione, anche in considerazione di quanto previsto dal regolamento della Commissione, secondo cui la convocazione stessa può avvenire solo su materie per le quali egli non è nè imputato nè indiziato di procedimenti penali.

La proposta di trasmettere il comunicato stampa, letto dal Presidente ad inizio di seduta, è accolta dalla Commissione.

DISCUSSIONE SULLE RISULTANZE DELL'INDAGINE DEL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI CIRCA LO STATO DELLA LOTTA ALLA MAFIA AD AGRIGENTO ED A PALMA DI MONTECHIARO

Il senatore CABRAS, relatore alla Commissione, illustra una bozza di documento sull'argomento in titolo - redatto sulla base dell'indagine svolta nel maggio scorso da un gruppo di lavoro composto dallo stesso relatore, dal senatore Calvi e dal deputato Bargone - documento già distribuito ai commissari.

Il deputato RIGGIO, espresso apprezzamento sulle linee della relazione, suggerisce di apportare alcune modificazioni al documento in discussione: si riferisce, fra l'altro, al delicato tema dell'instabilità politica delle amministrazioni del comune di Agrigento e di alcuni centri della stessa provincia. Propone che gli elementi riportati nel testo vengano arricchiti con riferimenti più specifici e dettagliati, atti a rendere più chiaro il grave quadro di insufficienza amministrativa della situazione, che viene descritto.

Il senatore CORLEONE ritiene opportuno fare riferimento all'esposto del senatore Pollice del giugno scorso, sulla grave situazione

politico-amministrava di alcuni comuni dell'agrigentino, con particolare riferimento a numerose irregolarità commesse nel corso della campagna elettorale del maggio di quest'anno.

Si sofferma successivamente su alcuni dati - che giudica decisamente incongrui - sul narcotraffico e sul consumo di stupefacenti, alla pagina quattro del documento in discussione.

Anche in relazione ai dati sul degrado economico-sociale e politico del comune di Palma di Montechiaro formula alcuni suggerimenti, volti a modificare il testo - di cui condivide l'impostazione - in alcuni punti.

Replica agli interventi il senatore CABRAS che accoglie le proposte di modificazione avanzate dal deputato Riggio e dal senatore Corleone.

Il PRESIDENTE pone successivamente in votazione il documento distribuito ai commissari, con le modificazioni illustrate nella discussione ed accolte dal relatore.

È approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda infine che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, la Commissione sarà impegnata, fra l'altro, nell'approvazione della seconda relazione annuale al Parlamento; nell'audizione dei rappresentanti dell'Enel in ordine alla costruenda centrale elettrica di Gioia Tauro; nell'audizione del Ministro di grazia e giustizia sul tema della funzionalità del nuovo codice di procedura penale con riferimento ai processi contro componenti di associazioni criminali di stampo mafioso; nell'audizione del Ministro dell'interno sul tema del coordinamento delle forze dell'ordine, anche alla luce del documento in materia, approvato dalla Commissione il 25 luglio scorso; nella conclusione dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di proporre modificazioni alla legge istitutiva dell'Alto Commissariato; nel proseguimento delle indagini di recente iniziate a Palermo, Reggio Calabria, Caserta e Milano; nell'approfondimento dei temi della delinquenza minorile, previa indagine di un apposito gruppo di lavoro.

La seduta termina alle ore 20,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per la difesa De Carolis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)
(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo avere illustrato il disegno di legge, propone l'espressione di un parere favorevole, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito di volerlo esaminare in coerenza con la futura disciplina complessiva in tema di obiezione di coscienza.

Concordano i senatori FRANCHI e VETERE.

Il sottosegretario DE CAROLIS fa presente la contrarietà del Governo all'ulteriore *iter* del provvedimento, atteso che la Commissione difesa della Camera dei deputati sta già esaminando un disegno di legge specifico, che ridisciplina la complessiva materia dell'obiezione di coscienza.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con la raccomandazione proposta dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti ai disegni di legge:

Scevarolli ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo aver ricordato che sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo la Sottocommissione ha già dato parere favorevole, illustra gli emendamenti predisposti dalla Commissione di merito.

Il senatore FRANCHI fa presente l'esigenza di condurre un attento esame della portata delle proposte emendative, sollecitandone pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e istituzione di nuove università (1660-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale ricorda anzitutto che in data 21 febbraio scorso la Sottocommissione ha dato parere favorevole, col voto contrario dei Gruppi comunista e della Sinistra Indipendente, sul disegno di legge n. 1660. Egli dà quindi conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con specifico riguardo a quelle concernenti gli articoli dal 9 al 15. A tale proposito fa presente che esse hanno per lo più riguardo alla istituzione della II Università nell'area metropolitana di Napoli, la cui disciplina è da esse demandata ad un decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della legge. Conclusivamente, il presidente Murmura propone l'espressione di un parere favorevole.

Dissentono i senatori FRANCHI e VETERE, ad avviso dei quali le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non consentono il superamento delle perplessità espresse sul disegno di legge nel corso del precedente esame.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, col voto contrario del Gruppo comunista.

Deputati Gabbuggiani ed altri: Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso istituti italiani di cultura all'estero (2390), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3^a e 7^a riunite)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per le finanze De Luca, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Deputati FIANDROTTI ed altri; ROSSI DI MONTELERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

MANCINO ed altri. - Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione permanente:

Deputati SANGALLI ed altri. - Norme concernenti le mole abrasive (2295), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

176^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia (2319)
(Parere alla 1^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di disegno di legge governativo di incremento degli organici delle forze di polizia e personale assimilato. Il provvedimento è dotato di relazione tecnica. Tuttavia sembra di comprendere che le quantificazioni non tengano conto dei recenti incrementi retributivi concessi a detto personale con il disegno di legge n. 2161, recentemente approvato dal Senato. Probabilmente si imporrebbe dunque un ricalcolo degli oneri.

Quanto alla copertura si deve notare che la spesa per il potenziamento di cui al capo IV viene ricompresa nella clausola di copertura, senza tuttavia che ciò sia specificato. La clausola di copertura stessa, inoltre, definisce un onere a regime, contabilizzato a decorrere dal 1984, inferiore di circa un miliardo rispetto all'onere relativo al 1982. Probabilmente dunque sarebbe opportuno valutare come onere a regime quest'ultimo. Per la copertura si provvede a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 2584 del Ministero dell'interno, che risulta incrementato in sede di assestamento. Il che è contrario ai principi. Tra l'altro il capitolo in questione riguarda spese per il lavoro straordinario, mentre la spesa proposta riguarderebbe principalmente gli stipendi.

Ricorda poi che il Tesoro ha fatto sapere che gli oneri sono stati calcolati tenendo conto dei miglioramenti retributivi recentemente concessi e che l'onere relativo al Capo IV è ricompreso nella clausola di copertura. Il Tesoro condivide poi l'osservazione circa la copertura del provvedimento e pertanto chiede un rinvio del disegno di legge al fine di reperire una idonea copertura.

Propone quindi di rinviare l'esame del disegno di legge, che, attualmente, risulterebbe carente di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione) (Esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA ricorda che nella seduta del 26 luglio 1990 della Commissione plenaria è stato espresso un parere favorevole sul disegno di legge n. 1453, in tema di ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, che utilizza integralmente la voce di fondo speciale relativa a tale specifico accantonamento. Ciò dopo che il Ministro delle finanze ha affermato, a nome del Governo, di ritenere essere in conformità l'utilizzo della voce di fondo speciale in questione per la riforma dell'amministrazione finanziaria e che il Governo si farà carico di definire una copertura al provvedimento sulle vittime del terrorismo, al quale comunque era contrario, allorchè si tratterà di esprimere parere su di esso.

Allo stato dunque difetta la copertura per la parte relativa all'utilizzo della voce di fondo speciale concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

La Sottocommissione concorda.

Emendamenti al disegno di legge: Consoli ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280)
(Parere alla 2ª Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 24 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che non sono pervenuti i richiesti chiarimenti da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore SPOSETTI deplora tale carenza di informazioni e invita il Presidente a sollecitare l'invio dei dati richiesti.

La Sottocommissione concorda quindi di rinviare l'esame del disegno di legge, inviando una lettera al Ministro di grazia e giustizia per il sollecito dei dati già richiesti.

Emendamenti al disegno di legge: Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)
(Parere alla 6ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA il quale, premesso che sul testo, volto a riordinare l'accesso della qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, la Commissione ha già espresso parere favorevole, ricorda che si tratta di

dare parere su alcuni emendamenti, il primo dei quali intende incrementare lo stipendio del Ragioniere Generale con una indennità calcolata in 50 milioni annui, la cui copertura è a valere del fondo per la informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Altri due emendamenti riguardano l'aumento di una unità del numero massimo di cinque ragioniere centrali di maggiore importanza: il costo sarebbe limitato secondo la relazione acclusa a 17 milioni e quindi vi si farebbe fronte con gli stanziamenti ordinari. Un ultimo emendamento riguarda l'accesso ai progetti finalizzati da parte della Ragioneria per la predisposizione del bilancio parallelo: la norma non dovrebbe comportare oneri di sorta.

Posto che non sembrano sussistere problemi per quanto di competenza, propone di rinviare il provvedimento in considerazione della necessità di una pronuncia personale da parte del Ministro del tesoro, dalla quale non si può prescindere vertendosi in tema di trattamento dei suoi più stretti collaboratori della Ragioneria generale.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un decreto-legge, su cui la Commissione ha già espresso un parere favorevole in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero, di denaro, titoli e valori. Il parere da esprimere riguarda le modifiche della Camera, tra cui emerge, per i profili che possono interessare la Commissione, il comma aggiuntivo all'articolo 8, che assoggetta i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimenti immobiliare alla tassazione separata con aliquota del 12,5 per cento: si tratta di capire con l'ausilio del Governo quale impatto sul bilancio dello Stato abbia questa norma. Per quanto riguarda dunque la stretta competenza della Commissione bilancio non dovrebbero sussistere problemi.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Bompiani: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (1660-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un provvedimento, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in relazione appunto al piano triennale di sviluppo delle università e attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

I problemi che riguardano la competenza della Commissione sono di due tipi: da un lato, le innovazioni della Camera, soppressive

dell'istituzione di alcune facoltà presso l'università di Napoli - a meno che la riformulazione dell'articolo 10 non inglobi tutti gli articoli soppressi - e i corsi di laurea decentrati di cui all'articolo 18 del testo varato dal Senato, dall'altro il nuovo comma 12 dell'articolo 2, che prevede la costituzione di nuove università statali, pongono un problema di congruità tra la cifra complessiva dell'onere e le reali necessità finanziarie del piano.

Il secondo problema riguarda il fatto che la Camera dei deputati, dopo aver confermato che la modulazione degli stanziamenti a partire dal 1993 avviene con la tabella F della legge finanziaria, ha previsto che a partire dal 1996 la spesa sia permanente e quindi debba essere determinata con la tabella C della legge finanziaria.

Si tratta di un'aggiunta che contrasta con gli orientamenti più recenti della Commissione volti ad evitare irrigidimenti eccessivi a bilanci distanti nel tempo: si tratta quindi di una norma che, per un corretto assolvimento dell'obbligo di copertura, in quanto riferito ad equilibri di bilancio anche futuri, andrebbe superata per prevedere che, alla scadenza del piano, ossia nel 1995, si provveda con una nuova legge con idonea copertura finanziaria: per la parte in conto capitale, infatti, il semplice rinvio alla tabella C configura una copertura con ricorso al mercato, mentre per la parte corrente si è in presenza di un obbligo di copertura meno rigoroso che non per i disegni di legge ordinari.

Il punto appare molto delicato e tra l'altro andrebbe risolto sulla base degli orientamenti abbastanza consolidati della Commissione al riguardo, intesi ad evitare la possibilità di perdite di controllo dell'evoluzione di rilevanti comparti di spesa.

Ricorda inoltre che il Tesoro ha fatto sapere di ritenere inammissibile la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, poichè provoca un irrigidimento del contenuto della legge finanziaria.

Il senatore SPOSETTI ritiene che sarebbe opportuno disporre di un elenco dei provvedimenti sui quali la Sottocommissione ha espresso il proprio parere escludendo la possibilità di rendere la spesa permanente.

Il presidente ANDREATTA propone di redigere un parere favorevole sul testo e contrario, per mancanza di copertura, all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17, laddove si rinvia la determinazione degli oneri a partire dal 1996 alla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468.

In attesa di conoscere il parere del Governo, l'esame è rinviato.

Deputati Flandriotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri e Diaz: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando in primo luogo come sia foriera di costi la scelta di prevedere nella legge la durata dei corsi universitari. Affidare esclusivamente all'Università poi l'istituzione di corsi di diploma pregiudica la possibilità che tali corsi possano essere istituiti da istituti di istruzione secondaria. Il provvedimento poi è tale da introdurre maggiori costi, che devono essere compensati anche mediante la ridefinizione degli obblighi didattici dei docenti universitari, eventualmente portando a sei il numero di ore di insegnamento. L'onere del provvedimento infatti viene accentuato dalla mancata flessibilità della prestazione lavorativa del personale. Quanto alla copertura della spesa, poi, appare incongruo che essa venga tratta a valere sul provvedimento relativo al Piano triennale di sviluppo dell'università.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che la quantificazione del provvedimento, già richiesta lo scorso 10 luglio, non sia ancora pervenuta, pur essendo essa indispensabile.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuta una comunicazione del Ministro dell'Università in base alla quale il provvedimento non comporta maggiori oneri, mentre, ad avviso del Tesoro, potrebbero scaturire oneri non quantificati dagli articoli 12 e 13, concernenti il tutorato e i contratti e le supplenze.

Rispondendo ad un quesito del senatore Dujany, fa poi presente che competenza specifica della Commissione è quella di valutare la congruità della copertura e non il merito dei provvedimenti.

Propone quindi di trasmettere un parere contrario poichè, da una parte mancano elementi per la quantificazione, e dall'altro il testo opera un rinvio per la copertura, agli stanziamenti ordinari, nel momento in cui si incrementa l'attività dell'università e si definiscono nuove università: pertanto utilizzare i capitoli ordinari costituirebbe una violazione del sistema costituzionale previsto per la copertura delle leggi. Un modo per risolvere il problema potrebbe essere quello di ridefinire gli obblighi didattici dei docenti.

La Sottocommissione, su proposta del presidente Andreatta, concorda di rinviare alla prossima seduta l'esame del disegno di legge.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)
(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA, che ricorda che il Tesoro si è espresso favorevolmente sul provvedimento, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole sull'emendamento trasmesso.

Deputati Ricciuti; Ferrarini ed altri; Tancredi ed altri; Cicerone ed altri: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro si è dichiarato contrario all'utilizzazione della parte di copertura gravante sui capitoli dell'ANAS, le cui dotazioni sono indispensabili per l'attività di istituto.

Il senatore SPOSETTI fa presente che si tratterebbe di materia di prevalente interesse del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura relativamente all'utilizzazione del capitolo 709 dello Stato di previsione dell'ANAS, che risulta, tra l'altro, variato con l'assestamento.

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544 ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279)

(Parere alla 11^a Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuto il rapporto di verifica del Servizio del bilancio. Tuttavia sono preannunciati ulteriori dati da parte dell'INPS. Propone pertanto di rinviare al pomeriggio l'esame del provvedimento al fine di valutare i dati stessi.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Piro ed altri; Armellin ed altri; Dignani Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di una indennità di frequenza per i minori invalidi (2361), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che la Camera ha trasmesso un disegno di legge che mira ad attribuire un aumento della indennità mensile di frequenza per i mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni, intendendosi per tali quanti hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e i minori ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 decibel. Il provvedimento adegua anche le indennità della legge n. 508 del 1988 e quella di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati. Stanzia infine 4 miliardi per l'adeguamento delle convenzioni relative alla rete trasmissione dati del Ministero dell'interno.

La copertura è operata mediante l'integrale utilizzazione della voce di fondo speciale relativa alle provvidenze per i ciechi ed invalidi civili.

Se non sembrano sussistere problemi in tema di copertura, occorre ricordare che il rappresentante del Tesoro alla Camera ha affermato che essa si configura quale utilizzo in difformità, in quanto gli stanziamenti

ivi preordinati sono stati commisurati, in sede di formazione della finanziaria 1990, esclusivamente alle richieste formulate dalle associazioni dei ciechi ed invalidi civili per il riallineamento degli importi dell'indennità di accompagnamento.

Relativamente alla quantificazione, il rappresentante del Tesoro ha affermato che vi è una carenza di elementi sufficienti per la verifica della stima, fornita dagli interessati, di 10.000 beneficiari. Da parte sua il Presidente l'Unione italiana ciechi ha fatto sapere che il provvedimento sarebbe sovrastimato, essendo bastevoli 197 miliardi per il 1990, 300 per il 1991 e 350 per il 1992, anzichè 200, 400 e 400. In tal modo sarebbe disponibile una somma da destinare agli invalidi civili. In ogni caso, stante la posizione del Governo, il contrasto delle categorie interessate, la vaghezza della normativa e il fatto che non è stata redatta una relazione tecnica vistata dal Tesoro, sarebbe opportuno acquisirla.

Fa poi presente che il Tesoro ha comunicato che in base ai dati disponibili effettivamente la quantificazione del provvedimento risulterebbe sovrastimata nei primi anni. Tuttavia non sembra giustificabile modificare la clausola finanziaria poichè l'onere tende ad attestarsi a regime nella misura di 400 miliardi, di cui allo specifico accantonamento di fondo speciale.

Propone quindi di rinviare il provvedimento, al fine di consentire un approfondimento della materia.

La seduta termina alle ore 12,30.

177ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Ruberti.

La seduta inizia alle ore 17,40.

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544 ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279)

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ANDREATTA osserva, che in base ai dati trasmessi in data odierna dall'INPS, sembra che l'aliquota definita negli articoli 3, 4, 6 e 7 del provvedimento possa essere idonea a mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni. Resta il problema dell'articolo 5, che non viene coperto, facendosi riferimento al decreto del Presidente della

Repubblica n. 649 del 1972, che poneva a carico dello Stato il ripiano del *deficit* della gestione in esame. Si tratta dunque di capire se il bilancio è stato costruito tenendo conto di tale esigenza. In base ad una nota fatta pervenire dal Tesoro sembrerebbe potersi rispondere affermativamente.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che le aliquote indicate negli articoli sopra citati debbano riferirsi in quota percentuale al valore delle retribuzioni, e non come incremento delle aliquote precedenti, e che l'onere relativo ad esse sia posto a carico del personale interessato.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri e Diaz: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ANDREATTA dà lettura di una bozza di parere contrario sul provvedimento. Premesso che esso è carente di relazione tecnica, il parere afferma che non può considerarsi idonea copertura il rinvio al piano quadriennale di sviluppo dell'università, che già contiene norme tali da determinare un fabbisogno finanziario coperto dalle risorse preordinate al provvedimento stesso, che quindi non presentano disponibilità per la copertura di nuove spese. D'altra parte, affermare che l'onere verrà coperto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio contrasta con l'articolo 81 della Costituzione. Una ipotesi per risolvere il problema potrebbe essere quella di definire norme di flessibilità nell'organizzazione del personale docente, in modo da incrementare il numero di ore di insegnamento. Altre norme non condivisibili sono gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, che riguardano funzioni che andrebbero rese facoltative e non obbligatorie, l'articolo 8, in tema di collaborazioni esterne, l'articolo 11, in tema di sostegno finanziario ad iniziative di istruzione a distanza, l'articolo 12, contenente un obbligo di sdoppiamento degli insegnamenti, e l'articolo 13, relativo al tutorato.

Il ministro RUBERTI, nel precisare che già il decreto del Presidente della Repubblica numero 382 del 1980 fissava i doveri dei docenti universitari, osserva che è opportuno scindere le normative relative alle tre questioni della riforma dell'Università, delle risorse e del personale. Per quanto riguarda i doveri dei docenti, ritiene che il testo all'esame costituisca già un soddisfacente risultato.

Il presidente ANDREATTA osserva che la normativa proposta per l'università contiene meccanismi di perdita di controllo della spesa analoghi a quelli esistenti per l'istruzione primaria e secondaria. Essa costituisce infatti l'occasione per l'introduzione del principio del modulo didattico e dunque per la creazione di meccanismi di rigidità.

Il ministro RUBERTI fa presente che la definizione del numero di studenti per insegnamento risulta temperata nel testo adottato dalla Commissione.

Il senatore SPITELLA fornisce quindi chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dalla Commissione pubblica istruzione:

Il ministro RUBERTI osserva che la norma relativa alle supplenze ha il preciso scopo di evitare incrementi negli organici. Fa presente poi che risulta difficoltoso prevedere quale potrà essere l'onere a regime del provvedimento e, rispondendo ad una domanda del presidente Andreatta, fa presente che i diplomi universitari sono riferiti a corsi incardinati nelle facoltà.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente ANDREATTA, il ministro RUBERTI ed i senatori Arduino AGNELLI, SPITELLA e SPOSETTI, la Sottocommissione concorda di rinviare a domani l'esame del disegno di legge, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento sulla materia.

Bomplani: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (1660-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ANDREATTA precisa i motivi di contrarietà al provvedimento, che riguardano il rinvio, operato, nel comma 2 dell'articolo 17, alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 11, della legge 468, per la copertura delle spese decorrenti dall'anno 1996.

Più in particolare illustra uno schema di parere, in base al quale si condiziona il parere favorevole alla soppressione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17. Nel rilevare infatti l'inaccettabilità di un utilizzo indiscriminato del meccanismo della tabella C della legge finanziaria, che provoca un inammissibile irrigidimento di questa legge e quindi del bilancio nel suo complesso, si fa presente che, grazie alla norma, accade che una spesa temporalmente limitata dal medesimo articolo di copertura del disegno di legge viene resa contemporaneamente permanente, il che - oltre a rappresentare una oggettiva contraddizione - porta ad un'elusione sostanziale dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, sia pure a partire dal 1996, in quanto la *ratio* della norma costituzionale è quella di garantire non solo l'equilibrio del bilancio in corso, ma anche quello dei bilanci successivi. Questa esigenza sottostante la norma costituzionale viene disattesa dalla modifica approvata dalla Camera dei deputati alla norma di copertura finanziaria, in quanto di fatto in tal modo a partire dal 1996 la gran parte dell'onere ricade sul bilancio e non si realizza il parallelismo nel tempo tra fonte di copertura ed onere. Il semplice rinvio alla tabella C della legge finanziaria limita l'obbligo di copertura alla sola parte incrementale rispetto alla legislazione vigente

e fa riferimento ad un ammontare di risorse usabili a copertura notoriamente più ampio rispetto al più rigido schema di calcolo di un disegno di legge ordinario.

È pertanto necessario che alla scadenza del piano stesso si provveda - se si intende determinare la sua prosecuzione - con altra legge recante idonea copertura finanziaria.

Il ministro RUBERTI fa presente che, poichè il piano triennale viene adottato senza procedura legislativa, ne consegue che è opportuno prevedere una clausola di copertura, che, pur facendo salva l'esigenza di definire in sede di legge finanziaria adeguate risorse per il relativo finanziamento, non obblighi a fare ricorso ad una norma di legge per reperire le risorse stesse.

Interviene il senatore SPOSETTI per osservare che, in base alle affermazioni del Ministro presso l'altro ramo del Parlamento, accedendo ad una simile impostazione, certamente la spesa complessiva per l'Università raggiungerà i 10.000 miliardi preventivati dal titolare del Ministero. Occorre invece reperire le adeguate coperture con apposite norme legislative.

Si apre un dibattito relativo alla liceità di riferire le spese concernenti anni successivi al triennio di esercizio alla Tabella F, anche per le spese correnti, come prevede la modifica della Camera, o alla Tabella C della legge finanziaria per gli anni a partire dal 1996 in poi.

Dopo interventi del presidente ANDREATTA (il quale in particolare fa presente che occorre accertare come, in assenza del riferimento alla tabella C, sia possibile gestire le conseguenze dell'avvio del programma pluriennale), del ministro RUBERTI e dei senatori SPOSETTI, SPITELLA e Arduino AGNELLI, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento a domani.

Emendamenti al disegno di legge: Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuta comunicazione da parte del ministero del tesoro in base alla quale il Ministro è favorevole agli emendamenti in esame.

Poichè la copertura è tratta sulla voce di fondo speciale concernente l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, propone che gli emendamenti siano inviati alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere sull'utilizzazione in difformità.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

**Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto
(2328)**

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente ANDREATTA, in considerazione delle variazioni numeriche del personale che potrebbero derivare dal provvedimento, ne propone il rinvio al fine di valutarne più adeguatamente le quantificazioni.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

FIORI ed altri. - Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (2318): *parere favorevole con osservazioni;*

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia (2319): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8^a Commissione:

Deputati RICCIUTI ed altri; FERRARINI ed altri; TANCREDI ed altri; CICERONE ed altri. - Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 9^a Commissione:

MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250): *parere favorevole condizionato all'approvazione di emendamenti.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Deputati SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento del piano di potenziamento delle Forze di polizia (2319): *parere favorevole;*

MANCINO ed altri: Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244): *parere favorevole;*

Deputati FIANDROTTI ed altri; ROSSI DI MONTELERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nel 541° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari del 26 luglio 1990, a pag. 2, all'11° rigo dell'INDICE le parole: «13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali», vanno sostituite con le seguenti: «12^a - Igiene e sanità».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riforma del Ministero della marina mercantile (2334).
-

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati GABBUZZI ed altri. - Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero (2390) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 9

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. - Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche (436).

- MANCINO ed altri. - Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici (1244).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ROSSI di MONTELERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2354) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- FIORI ed altri. - Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (2318).

- Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia (2319).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUZZETTI ed altri. - Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione

dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
- Deputati STERPA ed altri. - Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (1556) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOMPIANI. - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (1660-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FORTE e MARNIGA. - Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033).
- GUZZETTI ed altri. - Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).
- Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572).

- Deputati RICCIUTI; FERRARINI ed altri; TANCREDI ed altri; CICERONE ed altri. - Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344).
- ROSSI ed altri. - Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629).
- ANDÒ ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311).
- VISCA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (2340).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti nelle isole maggiori.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del rappresentante del Governo sui problemi della siccità.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86).
- BAIARDI ed altri. - Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (932).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).

- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme concernenti le mole abrasive (2295).

III. Discussione dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174).
- Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963).

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del commercio con l'estero sull'andamento del commercio internazionale.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del turismo e dello spettacolo sui flussi turistici registrati in occasione dei recenti campionati mondiali di calcio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MONTRESORI ed altri. - Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'Isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972).

Esame dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).

- MANIERI e CUTRERA. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di relazioni tra equilibri economici internazionali ed ecosistema: dibattito conclusivo dell'indagine.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 1° agosto 1990, ore 15

Parere sulla proposta di conferma del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del Regolamento della Camera dei deputati.
